

Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 531 /Registro Generale del 07/09/2020

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE N.110 DEL 19/08/2020

OGGETTO: SERVIZIO PER LA ESECUZIONE VERIFICHE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "EX – NOTARO JACOPO AMPLIAMENTO" SEDE DISTACCATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RICCARDO DA LENTINI", DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DISTACCATA DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. VENETO" DENOMINATO "A. MORO", DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE PRINCIPESSA IOLANDA SITA IN VIA DEL MUSEO – APPROVAZIONE MODIFICA CAPITOLATO D'ONERI E D.U.V.R.I.



Libero Consorzio di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3º SETTORE

REGISTRO GENERALE N DEL	
REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 110 DEL 49/08 / 2020	
OGGETTO: : Servizio per la esecuzione verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabi dell'Edificio Scolastico "Ex — Notaro Jacopo Ampliamento" sede distaccata dell'Istituto Comprens "Riccardo da Lentini", dell'Edificio Scolastico sede distaccata del 1° istituto Comprensivo Statale denominato "Aldo Moro", dell'edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principes sita in via del Museo - Approvazione modifica Capitolato d'oneri e D.U.V.R.I.	sivo Statale "V.Veneto"

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 12/11/2019 sono stati approvati gli elaborati progettuali del Servizio per la esecuzione verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica dell'Edificio Scolastico "Ex Notaro Jacopo Ampliamento" sede distaccata dell'Istituto Comprensivo Statale "Riccardo da Lentini", dell'Edificio Scolastico sede distaccata del 1° istituto Comprensivo Statale "V. Veneto" denominato "Aldo Moro", dell'edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo;
- che si è reso necessario eseguire modifica tra gli elaborati tecnici progettuali approvati e precisamente al Capitolato d'oneri e al D.U.V.R.I, che vengono allegati alla presente, fermo restante gli altri elaborati, che restano invariati, così come resta invariato l'ammontare del servizio;

CIO' PREMESSO

RITENUTO di dover procedere alla approvazione delle modifiche sopra evidenziate, che non alterano in alcun modo né l'impostazione del progetto né l'aspetto economico dello stesso;

DETERMINA

• DI APPROVARE, le modifiche al Capitolato d'oneri e al D.U.V.R.I che vengono allegati alla presente, fermo restante gli altri elaborati, che restano invariati, così come resta invariato l'ammontare del servizio:

- DI DARE ATTO che le suddette modifiche non alterano in modo sostanziale gli elaborati progettuali del servizio approvati con Delibera di G.M. n. 166/2019;
- DI DARE ATTO che le modifiche in argomento non alterano l'importo finanziario del progetto;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Ente comunale;
- DI DICHIARARE dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'ente.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

(Ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

C = IT

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
 rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000 C = IT Data e ora della firma: 04/09/2020 13:00:35

ALLEGATO protocollo ALLA DETERMINA N.110 DEL 3°SETTORE DEL 19/08/2020

OGGETTO: Servizio per esecuzione verifiche tecniche per valutazione vulnerabilità sismica edifici scolastici- "Ex Notaro Jacopo Ampliamento- sede distaccata dall'Istituto Comprensivo Statale Riccardo da Lentini, dell'edificio Scolastico sede distaccata del 1° istituto Comprensivo Statale "Vittorio Veneto" denominato Aldo Moro, dell'edificio scolastico sede della scuola Matrna comunale Principessa Iolanda sede in via del Museo- Approvazione Capitolato d'Oneri e D.U.V.R.I.

PROT.493/Bil. del 04/09/2020

CITTA' DILENTINI Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Servizio per la esecuzione verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica dell'Edificio Scolastico "Ex- Notaro Jacopo Ampliamento" sede distaccata dell'Istituto Comprensivo Statale "Riccardo da Lentini", dell'Edificio Scolastico sede distaccata del 11° Istituto Comprensivo Statale "V. Veneto" denominato "Aldo Moro", dell'Edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo

RELAZIONE TECNICA ECONOMICA
ELABORATI GRAFICI
CAPITOLATO D'ONERI (Vers. 1.0)
D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti) Vers. 1.0

I PROGETTISTI:

ing. Fabrizio P. SANTO

IL RUP e COORDINATORE DEL 3° SETTORE ing. Brispo ZAGAMI



UFFICIO TECNICO COMUNALE - 3º SETTORE LL.PP.

Servizio per la esecuzione verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica dell'Edificio Scolastico "Ex – Notaro Jacopo Ampliamento" sede distaccata dell'Istituto Comprensivo Statale "Riccardo da Lentini", dell'Edificio Scolastico sede distaccata del 1° istituto Comprensivo Statale "V.Veneto" denominato "Aldo Moro", dell'edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHI

(art. 26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008)

PREMESSA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale,

considerato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

tenuto conto del decreto-legge n. 18/2020 cd. "Cura Italia" e delle deroghe che introduce al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) per particolari casi di affidamento,

e confermata la circostanza contemplata dal seguente articolo:

- art. 72 comma 2 che dispone nell'ambito delle misure di internazionalizzazione del sistema Paese e di promozione del Made in Italy si possa operare in deroga alle procedure di appalto ordinarie: "i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", cioè con "procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara",
- art. 86 comma 2 che dispone al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste delle scorse settimane, "fino al 31

dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", cioè con "affidamento in forma diretta",

- art. 99 comma 3 che dispone: "Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità",

Si redige e si propone, conformemente alle norme vigenti, il seguente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione all'art.26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e costituisce parte integrante del Capitolato d'Oneri per l'incarico del Servizio per le Verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico degli Edifici Scolastici (VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI):): Edificio scolastico sede dell'Istituto Comp. "Riccardo da Lentini" denominato Ex – Notaro Jacopo ampliamento Codice edificio ARES: 089011129; Edificio Scolastico denominato "A.Moro" sede distaccata del 1º Istituto Comp. "V. Veneto" Codice edificio ARES: 0890111307; Edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo Codice edificio ARES: 0890111196. Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti, come ad esempio ditte incaricate di eseguire manutenzioni straordinarie dei locali, indagini antisismiche nei locali dei seguenti Edifici: Edificio scolastico sede dell'Istituto Comp. "Riccardo da Lentini" denominato Ex - Notaro Jacopo ampliamento Codice edificio ARES: 089011129; Edificio Scolastico denominato "A.Moro" sede distaccata del 1º Istituto Comp. "V. Veneto" Codice edificio ARES: 0890111307; Edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo Codice edificio ARES: 0890111196.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa che eseguirà le Verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico.

Nella stesura del presente documento sono stati presi in esame tutte le attività costituenti tale servizio, che avverranno sia all'interno sia all'esterno degli edifici scolastici.

I rischi potenziali maggiori sono riconducibili ai rischi derivanti dall'attività specifica dell'Impresa.

Tali rischi, relativi alle attività connesse con l'appalto in oggetto, devono essere individuati, valutati e descritti nella Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, redatto dall'impresa aggiudicataria. entro il tempo massimo 30 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio.

Per quanto riguarda l'attività che l'Impresa svolgerà presso i locali degli edifici scolastici. sono stati riscontrati rischi, evidenziati nelle tabelle più avanti riportate, derivanti da possibili interferenze tra il personale dell'Impresa, il personale dei Datori di lavoro ed eventuali utenti presenti presso degli edifici scolastici.

Infine il presente documento come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

1. FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il presente Documento ha lo scopo di:

- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all'Impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;
- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Impresa e le persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico esterno;
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ'

II servizio descritto nel "Capitolato d'Oneri" per l'affidamento dell'incarico del Servizio per le Verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico degli Edifici Scolastici a prevede le seguenti attività potenzialmente a rischio di interferenze:

- l'allestimento Cantiere esterno ed interno agli Edifici scolastici;
- trasporto strumentazioni e materiali per la esecuzione delle indagini;
- Esecuzione delle indagini che qui si riassumono in:

Prove pacometriche;

Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche;

Carotaggi per determinazione resistenza meccanica calcestruzzo cordoli di sommità;

Prove con martinetti piatti semplici e doppie;

prove di carico sui solai;

prove sclerometriche;

Indagini termografiche;

Prove soniche ed ultrasoniche murature;

verifica dell'integrità e dell'efficacia (messa in forza rispetto al capo-chiave) di catene/tiranti.

-la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalle prove e indagini Distruttive;

Nota :le indagini previste dovranno essere eseguite tenendo conto non della zona sismica 2 (classificazione sismica 2004), bensì della zona sismica I, esse dovranno essere valutate e stabilite in quantità e qualità a cura dei laboratori di ricerca/ analisi e dovranno rientrare tra le minime previste dalla normativa al fine di dare dati affidabilissimi e coerenti con la zona sismica I.

3. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

- a derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- b immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- d derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

4. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede l'affidamento a terzi del Servizio per le Verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico degli Edifici Scolastici (VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI): Edificio scolastico sede dell'Istituto Comp. "Riccardo da Lentini" denominato Ex – Notaro Jacopo ampliamento Codice edificio ARES: 089011129; Edificio Scolastico denominato "A.Moro" sede distaccata del 1º Istituto Comp. "V.Veneto" Codice edificio ARES: 0890111307; Edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo Codice edificio ARES: 0890111196, secondo le specifiche modalità descritte nel capitolato d'oneri.

5. COMMITTENTE: CITTA' DI LENTINI

Indirizzo sede legale: Piazza Umberto I – 96016 LENTINI

partita IVA:

Datore di lavoro: Citta' di Lentini

Referente Comune:

6. APPALTATORE DEL SERVIZIO

Ditta:

Indirizzo sede legale:

Indirizzo unità produttiva:

Codice Fiscale e P.IVA:

Registro imprese:

Legale Rappresentante:

NUMERO ACCREDITAMENTO PRESSO ORGANISMI CERTIFICATO:

7. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs.81/08 quale strumento di relazione tra il Città di Lentini e la ditta aggiudicataria e il personale ausiliario ed educativo della scuola al fine di trasferire informazioni, definire modalità comportamentali e promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra gli stessi.

Il servizio viene considerato riguardante le attività di esecuzione di tutte le indagini sia strutturali sia geologiche eseguite dalla ditta aggiudicataria.

La valutazione di rischi da interferenza tiene conto che il servizio si svolge all'interno di edifici di proprietà comunale (Istituti scolastici) in particolare negli Edifici Scolastici seguenti: Edificio scolastico sede dell'Istituto Comp. "Riccardo da Lentini" denominato Ex – Notaro Jacopo ampliamento Codice edificio ARES: 089011129; Edificio Scolastico denominato "A.Moro" sede distaccata del 1º Istituto Comp. "V.Veneto" Codice edificio ARES: 0890111307; Edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo Codice edificio ARES: 0890111196, ove è presente un datore di lavoro diverso dal committente (Comune) ovvero il responsabile del plesso scolastico, la valutazione dei rischi è fatta con riferimento ai lavoratori dell'impresa appaltatrice che saranno adibiti alla esecuzione delle Indagini, agli alunni e al personale scolastico e all'utenza esterna.

Il presente documento viene redatto quale documento dinamico e quindi modificabile ed integrabile a seguito di specifiche segnalazioni della Ditta appaltatrice o dal Dirigente delle Istituzione scolastica, fermo restando che il servizio sarà svolto secondo le modalità e nella ferma osservanza di quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'oneri.

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza.

In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene effettuata in orari non coincidenti all'attività della scuola.

L'eventuale sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporterebbe una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è relativa alle fasi di esecuzione delle indagini non distruttive e /o distruttive all'interno dei Locali degli edifici scolastici

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente :

- alle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

1

- alle misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di spazi, locali, attrezzature.

8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PER LE QUALI SI VALUTA IL RISCHIO DI INTERFERENZA

II servizio delle Verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico degli Edifici Scolastici, affidato in appalto comporta la esecuzione di indagini di cui al punto 2 nei seguenti difici: Edificio scolastico sede dell'Istituto Comp. "Riccardo da Lentini" denominato Ex – Notaro Jacopo ampliamento Codice edificio ARES: 089011129; Edificio Scolastico denominato "A.Moro" sede distaccata del 1º Istituto Comp. "V.Veneto" Codice edificio ARES: 0890111307; Edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo Codice edificio ARES: 0890111196, L'attività in appalto è svolta per un periodo di 40 giorni.

Al momento della esecuzione delle indagini sarà presente non in modo continuativo il personale comunale e il personale dell'ufficio tecnico competente che controlla il servizio, sono presenti altresì gli alunni e il personale scolastico (insegnanti, personale ausiliario dipendente dallo Stato).

9. PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Si identificano nelle misure di prevenzione per la tutela dell'utente e degli operatori.

Le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono a rischi specifici; i rischi potenziali sono riconducibili solo alla esecuzione delle Diagnosi e verifiche sia distruttive sia non distruttive previste sia ll'interno sia all'esterno degli Edifici scolastici.

Ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'appaltatore e del personale scolastico.

- a) Nell'ambito dello svolgimento del servizio per lo svolgimento delle indagini presso la scuola in esame il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- b) L'accesso ed il transito dei dipendenti della Ditta sarà comunque accompagnato da un referente della scuola stessa che impedirà interferenze con attività concomitanti alla esecuzione del servizio di cui all' appalto;
- c) Prima di intraprendere qualsiasi operazione di implementazione e installazione cantiere per la esecuzione delle indagini, dovranno essere concordate con il referente Comunale di concerto con la Dirigenza Scolastica, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento momentaneo del materiale e strumentazioni;
- d) E' fatto divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non specificatamente autorizzati dalle autorità scolastiche con apposito permesso;
- e) E' fatto divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con i contenitori, materiali e strumentazioni o veicoli per il trasporto;
 - f) E' previsto l'ingresso di veicoli dell'impresa appaltatrice nei cortili dell'Edificio Scolastico;
- g) L'accesso dei mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento del servizio presso le aree della scuola deve avvenire in orari diversi da quelli stabiliti per l'uscita dei bambini da scuola e comunque previa verifica della non presenza di bambini nell'area esterna interessata dal percorso dei mezzi;
- h) Dovranno essere attuate cautele nelle fasi di apertura, dei cancelli d'accesso all'area, in particolare se dotati di sistemi automatici, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto della scuola atto a verificare che non possa verificarsi la presenza di persone nell'area di manovra o la introduzione di persone non autorizzate nell'area scolastica;
- i) La velocità di accesso e percorrenza presso e in prossimità delle aree scolastiche dovrà essere limitata ai 10 km/h e il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili;

- l) II personale scolastico nello svolgimento del servizio non reca interferenze con le attività degli operatori della ditta appaltatrice;
- L) L'appaltatore dovrà redigere e rispettare i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in particolar modo dovrà redigere il P.O.S. armonizzandolo con quanto previsto dal protocollo COVID 19;

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico :

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	Sì	No
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		No
1	PREVISTI INTERVENTI MURARI	Sì	
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA (all'interno della sede)	Sì	
5 b	ALLESTIMENTO DI UN'AREA (all'esterno della sede)	Sì	
5	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	Sì	
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		No
3	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO	Sì	
)	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI	Sì	
0	PREVISTO UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME	Sì	
11	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	Sì	
12	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI		No
3	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI	Sì	
14	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Sì	
5	PREVISTA MOVIMENTAZIONE (spostamento carrelli) CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI	Sì	
16	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE	Sì	
7	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (elettrica, acqua, gas, rete dati, linea telefonica)		No
8	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO (rilevazione fumi, allarme		No
9	incendio, idranti, naspi, sistemi spegnimento) PREVISTA INTERRUZIONE RAFFRESCAMENTO O RISCALDAMENTO		No
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	Sì	
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	Sì	
22	MOVIMENTO MEZZI (all'esterno della scuola)	Sì	

23	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	Sì	
24	RISCHIO SCIVOLAMENTI (pavimenti / scale)	Sì	
25	GLI EDIFICI NEI QUALI SI INTERVIENE SONO SOGGETTI A C.P.I.	Sì	
26	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI		No
27	EDIFICI DOTATI DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE	Sì	
28	EDIFICI DOTATI DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME	Sì	
9	EDIFICI DOTATI DI LUCE DI EMERGENZA	Sì	
80	PRESENZA DI PUBBLICO NEGLI EDIFICI	Sì	
1	EDIFICI SCOLASTICI / CON PRESENZA DI BAMBINI	Sì	
2	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI		No
3	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	
4	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI/SPOGLIATOI	Sì	
5	ESISTONO PERCORSI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		No
6	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	Sì	
7	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DEGLI EDIFICI DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	Sì	
8	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO L'IMPIANTO ELETTRICO DELLE	Sì	
39	SCUOLE I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO LE FORNITURE IDRICHE DELLE SCUOLE	Sì	

10. COSTI DELLA SICUREZZA

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

		Quantità	Importo
a)	Segnali di avvertimento specifici	A corpo	€. 200,00
b)	Sopralluoghi ai fini della valutazione di rischi connessi all'esecuzione delle attività lavorative oggetto del presente DUVRI	A corpo	€. 200,00
c)	Misure di coordinamento relative all'uso comune di locali, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. per l'attività oggetto del presente DUVRI	A corpo	€.350,83
Costo	totale per applicazione del DUVRI	A corpo	€. 750,82

11. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

II presente DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria.

Il presente DUVRI sarà sottoscritto anche dal Dirigente Scolastico per quanto di competenza relativamente al personale dell'Istituto interessato e potrà richiedere tutte le integrazioni necessarie al presente atto e successivamente a tutti gli atti relativi alla Sicurezza nel rispetto del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.

IL COMMITTENTE	
L' APPALTATORE	
II DIRIGENTE SCOLASTICO	

ALLEGATO AL D.U.V.R.I

Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 CANTIERI

PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE ANTICONTAGIO COVID-19

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	3
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
INFORMAZIONE	3
MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE	4
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE	5
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	6
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	6
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)	7
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 7	
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE	8
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST	8
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	9
ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020	10
SEGNALETICA	11

PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano è rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
 Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
- DPCM 10 aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. Inoltre fornisce appositi depliants contenenti tali informazioni.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

• il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle

infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio" e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliants e infografiche informative.

MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati. È fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. È garantita un'adeguata pulizia giornaliera.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, è garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. È assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni ed è limitato l'accesso contemporaneo a tali luoghi.
- Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornisce anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.
- Il datore di lavoro verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.
- La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

È favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni saranno sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

- Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.
- Il datore di lavoro rinnova a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione individuale anche con tute usa e getta.
- Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso.
- Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.
- Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai CCNL, le imprese potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni (decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse

dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI

REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
- Rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie

- 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3. evitare abbracci e strette di mano;
- 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

SEGNALETICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata secondo necessità.

La segnaletica proposta è la seguente:

- Dieci comportamenti da seguire
- No assembramento
- Evitare affollamenti in fila
- Mantenere la distanza di 1 m
- Uso Ascensore
- Lavare le mani
- Igienizzare le mani
- Coprire la bocca e il naso
- No abbracci e strette di mani
- Disinfettare le superfici
- Soccorsi.

NUOVO CORONAVIRUS Dieci comportamenti da seguire

- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRATO 2020





www.salute.gov.it



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?




LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI. SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi



Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




frizione rotazionale del police sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mant con l'acqua



ascluga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



WiftO actricolate(yea the Höpstaux Universitaires de Gerobe (HUG), is particules the members of the infection Control Programme, for their active participation in developing this restantal.

Octobel 2006, version 5.



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

NO ASSEMBRAMENTI DI PERSONE





SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON ANDARE AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI, LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI





Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

INDOSSARE APPOSITA MASCHERINA SE LA DISTANZA INTERPERSONALE È MINORE DI UN METRO





INDOSSARE GUANTI





Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA



MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA MAGGIORE DI UN METRO





MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA MAGGIORE DI UN METRO





Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

IN ASCENSORE È CONSENTITO L'ACCESSO A 1 SOLA PERSONA PER VOLTA





Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

LAVARE SPESSO LE MANI





IGIENIZZARE LE MANI PRIMA DI RAGGIUNGERE LA PROPRIA POSTAZIONE





COPRI LA BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO SE STARNUTISCI O TOSSISCI O IN MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA DEL GOMITO





EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO





Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

DISINFETTARE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI USO COMUNE





CITTA' DILENTINI Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Servizio per la esecuzione verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica dell'Edificio Scolastico "Ex- Notaro Jacopo Ampliamento" sede distaccata dell'Istituto Comprensivo Statale "Riccardo da Lentini", dell'Edificio Scolastico sede distaccata del 11° Istituto Comprensivo Statale "V. Veneto" denominato "Aldo Moro", dell'Edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo

RELAZIONE TECNICA ECONOMICA
ELABORATI GRAFICI
CAPITOLATO D'ONERI (Vers. 1.0)
D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti) Vers. 1.0

I PROGETTISTI:

ing. Fabrizio P. SANTO

IL RUP e GOORDINATORE DEL 3° SETTORE ing. Brupo ZAGAMI



Libero Consorzio Comunale di Siracusa

CAPITOLATO D'ONERI: Servizio per la esecuzione verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica dell'Edificio Scolastico "Ex – Notaro Jacopo Ampliamento" sede distaccata dell'Istituto Comprensivo Statale "Riccardo da Lentini", dell'Edificio Scolastico sede distaccata del 1° istituto Comprensivo Statale "V.Veneto" denominato "Aldo Moro", dell'edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo

Articolo 1 PREMESSA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale,

considerato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",

tenuto conto del decreto-legge n. 18/2020 cd."Cura Italia" e delle deroghe che introduce al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) per particolari casi di affidamento,

e confermata la circostanza contemplata dal seguente articolo:

- art. 72 comma 2 che dispone nell'ambito delle misure di internazionalizzazione del sistema Paese e di promozione del Made in Italy si possa operare in deroga alle procedure di appalto ordinarie: "i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", cioè con "procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara",
- art. 86 comma 2 che dispone al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste delle scorse settimane, "fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", cioè con "affidamento in forma diretta",
- art. 99 comma 3 che dispone: "Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19,

qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità",

si redige e si propone, conformemente alle norme vigenti, il seguente Capitolato d'oneri

Articolo 2

(Oggetto dell'incarico e Importo Servizio)

Servizio per le indagini e verifiche della vulnerabilità sismica dei seguenti Edifici: Edificio scolastico sede dell'Istituto Comp. "Riccardo da Lentini" denominato Ex -Notaro Jacopo ampliamento Codice edificio ARES: 089011129; Edificio Scolastico denominato "A.Moro" sede distaccata del 1º Istituto Comp. "V. Veneto" Codice edificio ARES: 0890111307; Edificio Scolastico sede della Scuola Materna Comunale Principessa Iolanda sita in via del Museo Codice edificio ARES: 0890111196, più precisamente l'incarico consiste nell'espletamento delle attività tecnico professionali e di laboratorio finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale, mediante rilievi, definizione, coordinamento ed esecuzione della campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche, analisi strutturali, nonché indicazione qualitativa degli eventuali interventi strutturali, da effettuare in conformità alle vigenti norme tecniche Statali e Regionali; in particolare: Decreto ministeriale 17 gennaio 2018 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i., DPCM 12 Ottobre 2007 "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i. L'importo totale del Servizio è: € 33.036,31 secondo il quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO:	
Lavori:	
Diagnosi e verifiche tecniche ai sensi deli'OPCM n.3274 del 20 Marzo 2003 e s.m.i.	
Edificio Scolastico A moro Cod ARES: 0890111307	€7405,00
Edificio Scolastico ex Notaro jacopo ampliamento Cod ARES: 0890111292	€ 9 872,50
Edificio Scolastico Comu. via del Museo Cod ARES: 0890111196	€ 7 750,00
A) Totale lavori	€ 25 027.50
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 750,83	
Lavori/servizio al netto degli oneri sicurezza € 24 276,68	
Lavorrycorvizio di notto degni oneri diodi etza	
SOMME A DISPOSIZIONE:	
	€ 5 506,08
SOMME A DISPOSIZIONE: B) Per IVA al 22% su "A"	€ 5 506,08
SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 5 506,08
SOMME A DISPOSIZIONE: B) Per IVA al 22% su "A" C) Polizze assicurative Progettisti dipendenti per copertura dei rischi professionali e	
SOMME A DISPOSIZIONE: B) Per IVA al 22% su "A" C) Polizze assicurative Progettisti dipendenti per copertura dei rischi professionali e a copertura anche anche per il maggior costo per le varianti Art. 270 DPR.207/10 e	€ 5 506,08 € 750,83 € 500,58
SOMME A DISPOSIZIONE: B) Per IVA al 22% su "A" C) Polizze assicurative Progettisti dipendenti per copertura dei rischi professionali e a copertura anche anche per il maggior costo per le varianti Art. 270 DPR.207/10 e art.57 del DPR 207/2010 polizza specifica Verificatore	€ 750,83 € 500,55
SOMME A DISPOSIZIONE: B) Per IVA al 22% su "A" C) Polizze assicurative Progettisti dipendenti per copertura dei rischi professionali e a copertura anche anche per il maggior costo per le varianti Art. 270 DPR.207/10 e art.57 del DPR 207/2010 polizza specifica Verificatore D) Tassa di Gara	€ 750,83
SOMME A DISPOSIZIONE: B) Per IVA al 22% su "A" C) Polizze assicurative Progettisti dipendenti per copertura dei rischi professionali e a copertura anche anche per il maggior costo per le varianti Art. 270 DPR.207/10 e art.57 del DPR 207/2010 polizza specifica Verificatore D) Tassa di Gara E) Per imprevisti max 5% su A	€ 750,83 € 500,55 € 1 251,38

(Caratteristiche delle prestazioni e Oneri a carico del Professionista/Laboratorio)

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni volte ad accertare il Livello di Conoscenza Accurata Massima (LC3) definito dalle vigenti Norme Tecniche di Costruzione (DM 17/01/2018 e s.m.i e relative circolari esplicative), nonché l'indice di vulnerabilità sismica degli Edifici ottenuto secondo la zona sismica I.

<u>Relazione metodologica</u> - con l'individuazione dell'organismo strutturale e delle fasi attuative delle verifiche tecniche e di sicurezza sismica.

Detta relazione metodologica deve contenere:

- la descrizione dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica, nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;
- l'ipotesi preliminare e sommaria dell'indicazione e della definizione delle eventuali campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;
- le modellazioni numeriche, la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione dei livelli di sicurezza, nonché, la definizione dei valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite, definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese.

La "relazione metodologica" dovrà inoltre evidenziare, i rilievi, i saggi e le indagini geologiche che dovranno essere svolti. Dovranno essere descritte, anche in senso temporale, le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza strutturale.

Nella "relazione metodologica" verrà indicato Livello di Conoscenza Accurata Massima (LC3).

A seguito dell'andamento delle attività e dei risultati che si otterranno, quanto preliminarmente previsto nella "relazione metodologica", potrà e dovrà essere modificato con le modalità previste al successivo art.3.

Le attività indispensabili che dovranno essere svolte dal Professionista/laboratorio prima della redazione della "relazione metodologica" sono:

esame della documentazione disponibile;

sopralluoghi volti alla conoscenza della struttura;

individuazione della tipologia strutturale;

individuazione delle vulnerabilità non quantificabili numericamente.

Attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica e redazione del documento di valutazione dei livelli di rischio: In conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella "relazione metodologica", la fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, da effettuare, previo accordo con il Committente, sarà articolata sostanzialmente nelle seguenti fasi:

Fase I — Analisi conoscitiva e Rilievo geometrico strutturale: esame della documentazione disponibile ed analisi storico-critica dell'Edificio, definizione dati dimensionali e schema plano-altimetrico, caratterizzazione geomorfologica del sito, rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado, rilievo materico e dei particolari costruttivi, descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili; il tutto corredato di specifica documentazione fotografica.

Sarà compito e dovere del professionista/laboratorio, fornire su formato digitale tutta la documentazione costituente il proprio lavoro, ed in particolare in ordine alla Fase I "rilievo geometrico strutturale", trasmettere i file in formato dwg editabili e modificabili e file .pdf degli elaborati grafici dell'edificio (costituiti da piante di tutti i piani, n° 3 sezioni delle quali una trasversale e una longitudinale, tutti i prospetti, pianta copertura e planimetria di inserimento nel lotto dell'edifico).

numeriche: sulla scorta delle valutazioni conseguenti alle attività svolte verranno definite e svolte le indagini specialistiche; prima e dopo la definizione delle predette indagini specialistiche dovranno essere effettuate una serie di elaborazioni (analisi strutturali e modellazioni numeriche) per indagare e quantificare il rischio sismico della struttura. Tutte

Fase II Definizione e realizzazione delle indagini specialistiche e verifiche

le indagini specialistiche, comprese quelle geognostiche, geologiche e geofisiche, necessarie ai sensi della normativa vigente in materia, ritenute indispensabili alla corretta definizione dell'incarico affidato, saranno svolte, previa autorizzazione del RUP e comprensivi nell'importo dell'appalto e quindi a totale carico del professionista/laboratorio stesso, il quale dovrà:

• eseguire o far eseguire le prove sui materiali, per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate esclusivamente, nel caso di incarico a singolo professionista, da laboratori ufficiali o in possesso della autorizzazione prevista dalle norme vigenti in

materia, certificate secondo le norme Uni ISO e certificati da organismi di accreditamento Italiano/Europeo;

• eseguire o affidare, l'incarico di esecuzione delle indagini geologiche, geognostiche e geofisiche;

Tipologia di Diagnosi da Eseguire:

La stima dell'indice di vulnerabilità sismica dell'edificio segue l'iter progettuale di 'Valutazione della sicurezza' di cui alle NTC 2018.

Nella definizione dei modelli strutturali si dovrà considerare un livello di approfondimento che dipende dalla documentazione disponibile e dalla qualità ed estensione delle indagini svolte. Dette indagini dovranno essere in armonia con quanto previsto dal Livello di Conoscenza Accurata Massima (LC3) e dovranno contenere le seguenti caratteristiche:

- la geometria e i particolari costruttivi;
- le proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni;
- i carichi permanenti."

Le minime indagini che dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle NTC 2018 e s.m.i. sono le seguenti:

- 1. Indagine conoscitiva: con cui si definisce lo stato attuale della costruzione mediante rilievi plano-altimetrici, strutturali e dello stato di danno e deformativo della struttura.
- 2. Analisi storico-critica: necessaria per la individuazione nella ricostruzione dello stato di sollecitazione attuale alla luce delle modifiche e degli eventi che hanno interessato l'edificio nel tempo.
- 3. Caratterizzazione meccanica dei materiali: valutazione della capacità di resistenza dei materiali mediante indagini svolte in sito e in laboratorio.
- 4. Analisi strutturale e determinazione della vulnerabilità del sistema strutturale esistente;
- 5. Proposta di eventuali interventi di adeguamento e valutazione del rapporto costi/benefici;

Le indagini e le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio devono essere sviluppate nel rispetto di due obiettivi fondamentali:

- coerenza con le modalità di appalto e gestione lavori di tutte le opere pubbliche;
- omogeneità dei parametri al fine di garantire la esecuzione dei lavori di verifica e indagine con elevato livello di affidabilità.

• le indagini dovranno essere eseguite considerando l'edificio altamente strategico ai fini della Protezione Civile tenendo conto come zona sismica di appartenenza non la 2 (classificazione sismica 2004), bensì la zona sismica I.

Le stesse dovranno essere valutate e stabilite in quantità e qualità a cura del Professionista/ laboratori di ricerca/ Analisi e dovranno rientrare tra le minime previste dalla normativa e armonizzate con quanto previsto dal Livello di Conoscenza Accurata Massima (LC3).

Esse si riassumono in:

- a. Prove pacometriche;
- b. Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche;
- c. Carotaggi per determinazione resistenza meccanica calcestruzzo cordoli di sommità;
- d. Prove con martinetti piatti semplici e doppie sulle murature;
- e. prove di carico sui solai;
- f. prove sclerometriche;
- g. Indagini termografiche;
- h. Prove soniche ed ultrasoniche;
- i. La raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalle prove e indagini Distruttive;

Fase III Relazione e documenti finali

Sintesi dei risultati, calcoli e indicazione qualitativa degli eventuali adeguamenti:

le risultanze della fase attuativa delle verifiche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in apposito "capitolo consuntivo" della relazione.

Detta sintesi dovrà contenere:

- le caratteristiche strutturali tipologiche dell'edificio, con indicazione delle modifiche più significative apportate nel tempo;
- l'elenco delle prove distruttive e non distruttive effettuate, con i risultati ed il nome dei laboratori, nonche tutta la documentazione di laboratorio in cartaceo e digitale quali file .dwg, .pdf e .doc;
- le tavole contenenti la localizzazione delle prove;
- Documentazione Fotografica esaustiva delle Fasi (Fasi I II e III);
- le procedure di calcolo utilizzate per la modellazione dei corpi strutturali con i relativi tabulati e relazioni di calcolo;
- l'interpretazione dei risultati forniti dai modelli numerici;
- l'indicazione delle vulnerabilità riscontrate e/o presunte sulla base delle analisi numeriche e qualitative;

- la redazione della "Scheda di sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico";
- la classificazione dello stato di fatto della costruzione (rif. D.M. 28/02/2017 n.58 s.m.i) e l'indicazione qualitativa degli interventi strutturali necessarie a ridurre il rischio sismico della stessa, completi di elaborati firmati da tecnico Ingegnere/Architetto iscritto regolarmente agli ordini professionali.

tali elaborati dovranno contenere:

- 1. calcoli eseguiti con apposito modellatore;
- 2. l'indicazione qualitativa degli interventi da eseguire (Relazione e tavole) il tutto in copie cartacee e digitali, il tutto in conformità a quanto previsto dalle norme di riferimento.

Il professionista/Laboratorio, dovrà produrre tutti gli elaborati debitamente firmati e timbrati e dovrà produrre altresì il Certificato finale, debitamente firmato e timbrato, da dove si evince il Coefficiente/indice di vulnerabilità sismica effettivo dell'Edificio Scolastico.

Si devono applicare, tutte le norme e prescrizioni anche se non esplicitamente citate e richiamate emanate dai diversi soggetti in materia di normativa sismica, di contratti pubblici, salute e sicurezza, di edilizia scolastica

In particolare:

- O.P.C.M 3274/2003 e s.m.i. Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- O.P.C.M 3362/2004 e s.m.i. Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.;
- D. M. 17/01/2018 (NTC 2018) e s.m.i. con relative circolari esplicative;
- D.M. 28/02/2017 n.58 e s.m.i. "Sisma Bonus Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati."
- DPCM 12 Ottobre 2007 "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
- Norme UNI ISO;
- decreto-legge n. 18/2020 cd."Cura Italia" e s.m.i;

Per quanto sopra, i requisiti che deve possedere il laboratorio o la società di servizi, per il presente incarico, sono:

- la certificazione dei risultati dei controlli non distruttivi CND e distruttivi deve essere rilasciata da un soggetto, laboratorio, o la società di servizi, diverso dal tecnico verificatore o dal progettista, che deve essere in possesso di specifici requisiti, sistema di gestione della qualità certificato in accordo alla UNI EN ISO 9001:2015 per le specifiche attività inerenti il campo dei controlli non distruttivi CND e distruttivi;
- il laboratorio, o la società di servizi, deve disporre di una struttura logistica e di un organigramma coerenti con le specifiche attività inerenti il campo dei controlli non distruttivi CND e controlli distruttivi;
- li laboratorio, o la società di servizi, deve annoverare nel proprio organico figure professionali di documentata esperienza (formate) certificate nel campo dei controlli non distruttivi CND nel settore edile ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 da un Organismo di Certificazione in possesso di specifico schema di accreditamento certificato, sia per quanto riguarda il personale tecnico che esegue i controlli (certificazione di livello 2) sia per quanto riguarda il personale tecnico che le prove le dirige/coordina (certificazione di livello 3) e personale tecnico certificato per i controlli e verifiche distruttive;
- il laboratorio, o la società di servizi, deve avere il **pieno possesso delle strumentazioni** e delle attrezzature che devono essere idonee a condurre le specifiche attività dei controlli non distruttivi CND per le quali emette le certificazioni e sia dei controlli distruttivi sempre per le quali emette le certificazioni;

Il Laboratorio comunque dovrà possedere tutte le certificazioni previste dalle norme in merito alle indagini strutturali e non strutturali e dovrà essere accreditato da apposito Organismo di Accreditamento Italiano/Europeo nella esecuzione di tutte le indagini di cui al presente Capitolato d'oneri, producendo certificato in corso di validità.

Si precisa che se l'incarico è assegnato a Libero Professionista, quest'ultimo dovrà se impossibilitato rivolgersi a Laboratori Certificati e accreditati secondo le norme di settore e di cui ai paragrafi precedenti e dovrà produrre certificazioni in originali dell'accreditamento del laboratorio.

Articolo 4

(Ruolo della Committenza)

Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico, il Committente e il Professionista/Laboratorio concordano sulla necessità di effettuare incontri periodici preferibilmente settimanali di monitoraggio dell'andamento delle attività. In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti. In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento/Verbale che, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà parte integrante della "sintesi dei risultati".

• Il Committente si impegna a:

- fornire al Professionista/Laboratorio, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla costruzione oggetto del presente capitolato, con particolare riferimento a rilievi di qualunque genere;
- fornire al Professionista/Laboratorio ogni necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa ma non economica per l'esecuzione dei saggi e delle indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, nelle localizzazioni e modalità che vengono concordate tra il Professionista/laboratorio e il Committente.
- Il committente darà assistenza, affinchè il Professionista/Laboratorio provveda al ripristino, a sue totali spese, delle superfici interessate da saggi e/o indagini e nel contempo il professionista/Laboratorio avrà a suo carico vari ed altri oneri di spesa e ripristino conseguenti alla attività di indagine e verifica previste ed attuate.

(Pagamento dei corrispettivi, Fatturazione e pagamenti)

- 1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, sulla base delle fatture emesse dal Professionista/Laboratorio entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
- 2. Il corrispettivo dell'appalto comprensivo di prestazioni professionali, spese varie, ponteggi, trabatteli di servizio, autocarri con autogru e/o cestello, noleggi e approntamento di cantiere, oltre che tutte le indagini e prove (incluse le prove di carico) sia in situ sia in laboratori, contributi INPS, INAIL, C.N.P.A.I.A., ecc..., e verrà liquidato nel seguente modo:
 - Acconto del 20% dell'importo del Contratto, previa presentazione di idonea Polizza Fidejussoria a garanzia dell'intero importo, comprensivo di prestazioni professionali, spese varie e per le indagini sia in situ sia in laboratori, contributi INPS, INAIL, C.N.P.A.I.A., ecc... oltre IVA al 22%, e previo parere positivo del Responsabile del Procedimento;
 - Rata del 30% dell'importo del Contratto comprensivo di prestazioni professionali, spese varie e per le indagini sia in situ sia in laboratori, contributi INPS, INAIL, C.N.P.A.I.A., ecc... oltre IVA al 22%, alla presentazione della "Relazione metodologica" di cui al punto 2.1 (Fase I) dell'art. 2 del presente Capitolato d'oneri e previo parere positivo del Responsabile del Procedimento;
 - Rata di saldo comprensivo di prestazioni professionali, spese varie e per le
 indagini sia in situ sia in laboratori, contributi INPS, INAIL, C.N.P.A.I.A.,
 ecc... oltre IVA al 22%, a seguito del verbale di ultimazione totale del
 servizio e previa verifica da parte del Committente dell'avvenuto svolgimento
 dell'incarico in modo soddisfacente e corretto e previo parere positivo del
 Responsabile del Procedimento;

La liquidazione dei compensi effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese e regolarità contributive.

- 3. Ciascuna fattura emessa dal Professionista/Laboratorio contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all'affidamento cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- 5. Rimane inteso che Comune di LENTINI, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Professionista/Laboratorio (nonché degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

E' parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato d'oneri, la seguente documentazione:

- a) La relazione tecnica;
- b) Elaborati grafici;
- c) il crono programma del servizio da redigere a cura dell'appaltatore;
- d) le polizze di garanzia;
- e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) il Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 di cui all'articolo Sicurezza dei lavori allegato al DUVRI di progetto con le opportune integrazioni proposte dall'appaltatore e approvate dal RUP;

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- il d.m. 49/2018 e s.m.i;
- il decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

(Risoluzione del contratto)

È facoltà del Committente rescindere anticipatamente il presente contratto, previa formale contestazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo, qualora il professionista/laboratorio contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Capitolato, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Inoltre qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ulteriori motivazioni per le quali la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. e del Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 di cui all'articolo Sicurezza dei lavori;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Articolo 8

(CONSEGNA DEL SERVIZIO LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE)

La consegna del servizio all'esecutore verrà effettuata ai sensi dell'articolo 5 del d.m. 49/2018, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Le modalità e le prescrizioni sono indicate dal richiamato decreto ministeriale e dal Codice dei contratti d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Professionista/ Laboratorio si impegna a presentare al Committente la "relazione metodologica" di cui al precedente punto 2.1 (Fase I), in tre originali e copie di file editabili (DWG, Word, PDF, ecc.) entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di Consegna del Servizio. L'incarico dovrà, in ogni caso, definitivamente concludersi, mediante la consegna della documentazione relativa alle "verifiche tecniche di sicurezza strutturale" e del documento di "valutazione dei livelli di rischio" di cui al precedente punto 2.2, (Fasi II e III) in tre originali cartacee oltre ad una copia su supporto informatico di file editabili (DWG, Word, PDF, ecc.), entro e non oltre il 20 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei Documenti della (Fase I), pertanto la durata del servizio complessiva è di giorni 40 (quarante) naturali e consecutivi;

Articolo 9

(Assicurazioni)

Verranno richiamati nel contratto, anche se non materialmente allegati, tutti gli elaborati facenti parte del presente progetto (Relazione tecnica economica, Elaborati grafici, Capitolato d'oneri, D.V.R.I.), oltre al Piano Operativo di Sicurezza e quanto previsto all'articolo 6 del presente Capitolato d'oneri.

In sede di stipula del contratto l'I.A. stipulerà apposita polizza contrattuale a garanzia del contratto stesso, nella misura prevista dall'art.103 comma 1 del D.lgs 50/2016.

La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico/laboratorio affidatario dell'incarico esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della verifica di conformità, del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

(Ritardi e Penali)

Saranno sanzionati con l'applicazione della penale i seguenti comportamenti:

Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali;

Ritardo nell'invio delle comunicazioni/documentazioni di propria competenza;

Ogni eventuale ritardo, rispetto alle attività sopra indicate, ascrivibile al Professionista/ Laboratorio e non motivato da esigenze o problematiche riconosciute dal R.U.P. comporterà l'applicazione di una penale da trattenersi sulle relative liquidazioni. L'importo delle penali è pari:

Per tutte le attività all'uno per cento dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 % dell'onorario presuntivamente determinato.

Raggiunto il limite del 10% l'Amministrazione potrà revocare l'incarico nella fase in corso e in quelle non ancora completate ma previste nel presente disciplinare senza che il Professionista/ Laboratorio possa avanzare riserva alcuna, riservandosi anzi l'Amministrazione la richiesta di eventuali danni che potrebbe aver subito per i ritardi/omissioni.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Il Professionista/ Laboratorio per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Articolo 11

(Tutela delle persone - Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente disciplinare entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

I dati saranno utilizzati dalle parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

Tali dati personali potranno essere comunicati ad Enti Pubblici e/o Privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto dell'incarico per le medesime finalità.

La comunicazione può avvenire solo ai sensi del citato D. Lgs n°196/2003 e s.m.i.

Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal più volte citato D. Lgs n°196/2003 e s.m.i.

L'Affidatario è responsabile del trattamento dei dati in proprio possesso.

(Collaborazioni)

L'Affidatario dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Amministrazione Comunale per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'affidatario dell'incarico e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'Affidatario dell'incarico, responsabile nei confronti del Committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l'Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Committenza.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto dall'Amministrazione.

Articolo 13

(Cessione del credito)

L'eventuale cessione del credito deve essere notificata agli uffici comunali. Il Responsabile del Procedimento, competente alla gestione del contratto, provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione o meno alla cessione del credito, trasmettendo immediatamente il medesimo ai competenti uffici.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalla norma di legge.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tener conto delle cessioni non riconosciute.

Articolo 14

(Controversie)

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Il Foro competente è quello di SIRACUSA.

Articolo 15

(Subincarico)

All'affidatario dell'incarico di cui al presente capitolato è fatto espresso divieto del subincarico e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del C.C. Eventuali servizi o prestazioni specialistico professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico (indagini

geognostiche, ecc.) potranno essere affidate a terzi dall'incaricato, il quale ne resta responsabile ai fini dell'esecuzione e allo stesso rimangono imputate tutte le relative spese.

Articolo 16

(Spese imposte e tasse)

Il rapporto contrattuale con l'affidatario verrà formalizzato ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440 del 18 novembre 1923 e s.m.i.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, etc. saranno a carico dell'affidatario.

Articolo 17

(Clausola risolutiva espressa)

È in facoltà dell'Amministrazione di LENTINI risolvere il contratto oltre che nelle ipotesi previste dal Capitolato Generale che regola gli appalti di LENTINI, anche nei seguenti casi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., con riserva del risarcimento dei danni:

- accertato sub incarico;
- cessione del contratto;
- superamento dei termini massimi indicati nel precedente artt. 5 e 6.

Articolo 18

(Riservatezza)

Il Professionista/laboratorio si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del Committente. Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Committente. Il Professionista/Laboratorio autorizza Il Comune di Lentini l'utilizzo e alla pubblicazione sul proprio sito degli elaborati prodotti.

Articolo 19

(Ulteriori Oneri Generali a carico del Professionista/Laboratorio)

Sono a carico del Professionista/Laboratorio contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Professionista/Laboratorio contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel presente Capitolato.

I Servizi, e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico. Il Professionista/Laboratorio contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico

cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Professionista/Laboratorio contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI - EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire a Comune di LENTINI, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi offerti nel presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Professionista/Laboratorio contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Professionista/Laboratorio contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di Comune di LENTINI.

Il Professionista/Laboratorio contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Comune di LENTINI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati a Comune di LENTINI o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Il Professionista/Laboratorio contraente si obbliga a dare immediata comunicazione a Comune di LENTINI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Professionista/Laboratorio contraente si impegna a mantenere i requisiti generali e speciali richiesti per la stipula del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Professionista/Laboratorio contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche a Comune di LENTINI della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.

Le attività contrattuali da svolgersi presso la sedi scolastiche del 1° Istituto Comprensivo Statale "Vittorio Veneto", dell'istituto Comprensivo "Riccardo da Lentini" per l'edificio ex – Notaro Jacopo, ed Edificio scolastico "Principessa Iolanda" sito in via del Museo dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici di segreteria e degli utenti, intendendosi per utenti gli alunni, i docenti e non docenti della scuola e utenza esterna; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con Comune di LENTINI. Il Professionista/Laboratorio contraente prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali i locali continueranno ad essere utilizzati da personale ed utenti per la loro destinazione istituzionale. Il Professionista/Laboratorio contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Comune di LENTINI e delle Istituzioni scolastiche presenti negli Edifici senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte e/o ritardata.

Il Professionista/Laboratorio contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere ai locali della Scuola in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni di

sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Professionista/Laboratorio contraente verificare preventivamente le relative procedure.

Il Professionista/Laboratorio contraente si impegna a liberare il Comune di LENTINI ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;

Il Professionista/Laboratorio contraente si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte di Comune di LENTINI, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.

Il Professionista/Laboratorio contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme interne di Comune di LENTINI.

Il Professionista/Laboratorio contraente deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori, sia fissi che mobili, eventualmente necessari per determinati interventi.

Il Professionista/Laboratorio contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Professionista/Laboratorio contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, nonchè altresì predisporre il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) da armonizzare con il D.V.R. redatto dalle Dirigenze scolastiche del 1° Istituto Comprensivo Statale "V.veneto", dell'istituto Comprensivo "Riccardo da Lentini" per l'edificio ex – Notaro Jacopo, ed Edificio scolastico "Principessa Iolanda" sito in via del Museo

Il Professionista/Laboratorio contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Professionista/Laboratorio contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Professionista/Laboratorio contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Professionista/Laboratorio contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune di LENTINI, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

Il Professionista/Laboratorio contraente si obbliga a consentire al Comune di LENTINI di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Ulteriori Oneri specifici a carico del Professionista/Laboratorio

Il Professionista/Laboratorio contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

- fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal presente Capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel presente Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne Comune di LENTINI di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
- Il Professionista/Laboratorio contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante.
- Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte di Comune di LENTINI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- Sarà obbligo del Professionista/Laboratorio farsi carico di tutte le spese per le eventuali richieste di pareri ed autorizzazioni agli Enti competenti prima dell'inizio delle indagini e per il conferimento e trasporto in discarica dei materiali di risulta;
- Il Professionista/Laboratorio dovrà provvedere a tutte le spese e documentazioni che fossero necessarie produrre riguardo a richiesta di pareri e/o autorizzazioni;
- Sono a carico del Professionista/Laboratorio in quanto previste e compensate, tutto ciò che riguarda Ponteggi, noli, trabatteli, autocarri con cestelli elevatori, installazione di cantiere per le diagnosi verifiche, prove di carico, nessuno escluso.

Articolo 20

SICUREZZA DEI LAVORI

• L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto sabato 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni di categoria, su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell'Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute, oltre che del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) se previsto e messo a

disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

- L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) se previsto, in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE se previsti sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della stazione appaltante.
- L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro \$MANUAL\$ giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE se previsto (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
- L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
- Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
- Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Articolo 21

RAPPORTI CON IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- I rapporti con la Direzione lavori saranno regolati conformemente alle previsioni del d.m. 7 marzo 2018, n. 49. In particolare, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
- Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

• Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

Articolo 22

<u>ULTIMAZIONE LAVORI - VERIFICA DI CONFORMITA'/COLLAUDO</u> CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori o dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione della prestazione, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

In sede di collaudo il direttore dei lavori o dell'esecuzione:

- a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori:
- b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
- Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dal Codice, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia rilevanza comunitaria prevista dal Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

Nei casi sopra descritti, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnicocontabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

La stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ovvero

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo dell'opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di invito e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

(Disposizioni finali)

L'Affidatario è tenuto ad osservare la normativa deontologica ed in particolare il segreto professionale.

II Progettista

Ing.Fabrizio P.SANTO

II RUP

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it Dal	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it 7 SET. 2020 al n e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.
Lentini Iì,	Dalla Residenza Municipale
Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messi	IL SEGRETARIO GENERALE